

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012  
553/2012/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARiffe RELATIVE AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA  
DEL GAS PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione 10 marzo 2011, VIS 35/11 (di seguito: deliberazione VIS 35/11);
- la deliberazione 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/gas 154/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 154/11);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 28/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 62/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 62/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 315/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 315/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 352/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 436/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 540/2012/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 436/2012/R/GAS è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nella RTDG con alcune modifiche e integrazioni;
- il comma 7.1 della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese trasmettano all’Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento e che, con riferimento alla fissazione delle tariffe per l’anno 2013, tale scadenza è stata rinviata al 19 novembre 2012 con la deliberazione 436/2012/R/GAS;
- il comma 22.2 della RTDG stabilisce che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall’Autorità entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 34.1 della RTDG prevede che i valori della tariffa obbligatoria siano fissati e pubblicati dall’Autorità entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di entrata in vigore.
- l’articolo 37 della RTDG definisce i criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria;
- l’articolo 41 della RTDG stabilisce le regole per l’aggiornamento della componente  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ , a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione;
- l’articolo 42 della RTDG stabilisce le regole per l’aggiornamento delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$ ,  $t(rac)_t^{opex}$ ,  $t(cot)_t^{opex}$ , a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;
- il punto 5, lettera c), della deliberazione 436/2012/R/GAS ha previsto che il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), della RTDG, relativo ai costi operativi del servizio di distribuzione, sia fissato per l’anno 2013 pari a:
  - 4,6% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
  - 3,8% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
  - 2,4% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;

- il punto 5, lettera d), della deliberazione 436/2012/R/GAS ha previsto che il tasso di riduzione annuale di cui al comma 42.2 della RTDG, relativo ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura, sia fissato per l'anno 2013 pari al 2,8%;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2011 - maggio 2012, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 3,07%;
- l'articolo 43 definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  a copertura dei costi di capitale centralizzati;
- il punto 5, lettera a), della deliberazione 436/2012/R/GAS ha previsto che il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione,  $WACC(dis)$ , di cui al comma 18.1 della RTDG, per l'anno 2013 sia fissato pari a 7,7%;
- il punto 5, lettera b), della deliberazione 436/2012/R/GAS ha previsto che il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura,  $WACC(mis)$ , di cui al comma 20.2 della RTDG, per l'anno 2013 sia fissato pari a 8,0%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato in data 9 ottobre 2012, relativi al periodo II trimestre 2011 – I trimestre 2012, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,05%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni lorde relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* nell'anno 2011 per effetto degli investimenti lordi realizzati a livello aggregato delle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari a 4,9843%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni nette relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* nell'anno 2011 per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato delle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari a -14,2163%;
- l'articolo 44 della RTDG definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  e  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$  a copertura dei costi di capitale di località;
- il comma 45.3 della RTDG prevede che, alle tipologie di investimento relative ad ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e a sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, sia riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per un periodo di otto anni;
- il comma 44.1, lettera d) della RTDG stabilisce di non considerare le dismissioni dei gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, ai fini della definizione del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, per l'aggiornamento della componente ammortamento;
- i commi 58.1, 58.2 e 58.3 della RTDG stabiliscono le regole di aggiornamento tariffario per le località che passano dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico, in conseguenza di operazioni di

aggregazione societaria e che, secondo quanto previsto dal punto 5, lettera f), della deliberazione 436/2012/R/GAS, le disposizioni di cui all'articolo 58 della RTDG si applichino limitatamente alle operazioni di aggregazione effettuate entro il 30 settembre 2012.

- il comma 50.1 della RTDG stabilisce che in ciascun anno  $t$  e per ciascuna impresa distributrice  $c$ , l'Autorità determini entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- le opzioni tariffarie approvate dall'Autorità costituiscono un limite massimo per la tariffa applicabile alla clientela finale e che, qualora l'impresa di distribuzione intenda applicare una tariffa inferiore, è sufficiente che invii una semplice comunicazione all'Autorità contenente i valori che intende applicare in modo non discriminatorio ai punti di riconsegna serviti.

**CONSIDERATO CHE:**

- secondo quanto previsto dal comma 3.3, della deliberazione 28/2012/R/GAS, a decorrere dall'anno 2013, i costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori saranno dimensionati in modo da tener conto degli *extra-costi*, connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione ( $\Delta CVER_{unit,t}$ );
- il valore d'acconto per l'anno 2013 degli *extra-costi* è fissato dal comma 3.3 della medesima deliberazione 28/2012/R/GAS;
- il gettito necessario per la copertura degli extra-costi di cui ai precedenti alinea è ottenuto dall'applicazione dell'elemento  $\tau_l(mis)$  della tariffa obbligatoria, di cui all'articolo 35 della RTDG;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3.7 della deliberazione 28/2012/R/GAS è prevista l'introduzione di specifiche componenti della tariffa di riferimento,  $t(tel)_t$  e  $t(con)_{t,d}$ , a copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione, determinate secondo quanto indicato nei successivi commi 3.8 e 3.9 della medesima deliberazione 28/2012/R/GAS;
- si sono riscontrati errori materiali nelle formule riportate nei citati commi 3.8 e 3.9 della deliberazione 28/2012/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- secondo quanto previsto dal comma 25.1 della RTDG, come modificato con la deliberazione 352/2012/R/GAS, e sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione 540/2012/R/gas, la componente  $t(cot)_t$  è incrementata a partire dall'1 febbraio 2013 del valore  $\Delta t(cot)_t$ , ai sensi del comma 37.3, lettera a) del TIVG, pari a 0,47 Euro/punto di riconsegna per anno.

**CONSIDERATO CHE:**

- delle 291 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale alla data di scadenza della raccolta dati:

- 268 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
- 4 imprese distributrici, elencate nella Tabella 1 della presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 7.1 della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato;
- 19 imprese distributrici, elencate nella Tabella 2 della presente deliberazione, non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a) della RTDG correttamente siglata ovvero hanno modificato il contenuto della dichiarazione come reso disponibile nel modulo predisposto dalla Direzione, con riferimento alla generalità o ad un sottoinsieme delle località gestite.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1 della medesima RTDG;
- il comma 59.6 della RTDG prevede che l’impresa distributrice possa istituire un’apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- il medesimo comma 59.6 della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo l’ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ( $COL_{c,i}$ ) per il numero di punti di riconsegna atteso per l’anno  $t$ , determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a) della RTDG;
- il comma 59.7 della RTDG prevede che, nell’istanza di cui al comma 59.2, l’impresa distributrice proponga per l’approvazione dell’Autorità il valore della componente  $COL_{c,i}$ , da applicare nell’anno successivo;
- come indicato nelle FAQ pubblicate, la documentazione prodotta deve dimostrare l’effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis, del decreto legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell’intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- 35 imprese distributrici hanno presentato istanza, nell’ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2013, per l’applicazione della componente canoni comunali, di cui al comma 59.6 della RTDG nell’anno 2010, con riferimento a 603 località, indicando gli elementi per il calcolo dell’ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$ , di cui al comma 59.4 della RTDG. Di queste richieste:
  - per le 546 località riportate nella Tabella 8, gestite da 31 imprese, la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;

- con riferimento alle 56 località riportate nella *Tabella 9* del presente provvedimento, gestite da 12 imprese:
    - per 45 località dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
    - per 7 località il valore di  $VRD_{07-08_{c,i}}^{170/04}$  risulta pari a 0;
    - per 2 località il valore del canone dichiarato risulta superiore al valore di  $VRD_{07-08_{c,i}}^{170/04} \times 10\%$ ;
    - per 2 località, sulla base delle informazioni a disposizione degli uffici dell'Autorità, non risulta scaduta la concessione di distribuzione;
  - l'istanza presentata da AZIENDA ENERGIA E SERVIZI – TORINO – ID 359 con riferimento alla località TORINO (TO) – IDlocalità 1030 è già stata approvata con la deliberazione 62/2012/R/GAS;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei a dimostrare tale impegno documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è stata valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
  - produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
  - produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
  - mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
  - mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
- il comma 59.5 della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
- nel caso in cui il coefficiente  $GP_i$ , di cui al comma 59.4 della RTDG assuma valore pari a 1, ovvero il valore di  $VRD_{07-08_{c,i}}^{170/04}$  di cui al comma 59.4 della RTDG è pari a 0, ovvero l'impresa distributrice non ha indicato l'ammontare di  $COL_{c,i}$  all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di  $COL_{c,i}$  assume valore pari a zero.

**CONSIDERATO CHE:**

- sono state presentate entro il 30 novembre 2012, in tempo utile per effettuare i calcoli ai fini delle determinazioni tariffarie dell'anno 2013, richieste di rettifica e integrazione di dati dalle imprese distributrici di seguito elencate:

<b>IDDistributore</b>	<b>Distributore</b>
50	METAEDIL S.R.L.
54	AQUAMET SPA (ROMA - RM)
247	AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.
841	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE (BOLOGNA - BO)
1232	ESTRA RETI GAS S.R.L
1595	AMG ENERGIA SPA
1747	AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC (CATANIA - CT)

- la società TECNICONSUM SRL - COSTRUZIONI E GESTIONI – ID 843, per la quale in data 23 novembre 2012 era stata concessa un’apertura *extra-time* del sistema *on-line* di raccolta dati per l’anno solare 2010 fino al giorno 26 novembre 2012, per consentire di modificare i dati precedentemente trasmessi, non ha apportato le correzioni precedentemente segnalate.

**CONSIDERATO CHE:**

- in seguito alla verifica ispettiva del 4-5 ottobre 2011 e dei successivi approfondimenti svolti mediante ulteriori richieste di informazioni, effettuata presso la società LIGURIA GAS S.r.l. – ID 1843 ai sensi della deliberazione VIS 53/11, sono emerse gravi criticità che pregiudicano l’attendibilità dei dati relativi agli incrementi patrimoniali riportati nei questionari tariffari trasmessi all’Autorità per la determinazione delle tariffe degli anni 2009, 2010 e 2011 per tutte le località gestite;
- nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione VIS 35/11, non sono pervenute informazioni dalla società CENTRO SERVIZI APIGAS, che non risulta a tutt’oggi iscritta nell’anagrafica operatori;
- con la deliberazione 315/2012/R/GAS l’Autorità aveva erroneamente ritenuto di non accogliere l’istanza relativa agli esiti dell’indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10 presentata dal COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (AR) – ID 1052, giudicando la documentazione fornita come non idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali relativi agli allacciamenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- alcune imprese di distribuzione hanno presentato un’istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, ai sensi del comma 41.1 della RTDG, relativo all’aggiornamento dei costi operativi del servizio di distribuzione, e del comma 42.1 della RTDG, relativo all’aggiornamento dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;
- le istanze ricevute di cui al precedente alinea non consentono di accertare le quote parte dei presunti maggiori costi imputabili rispettivamente all’attività di distribuzione e alle attività di commercializzazione e misura;

- in ogni caso, ai fini dell’eventuale definizione di un valore diverso da zero del tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, di cui al comma 41.1 e al comma 42.1 della RTDG, risulterebbe necessario effettuare una valutazione dell’impatto dei costi additivi a livello di tariffa media, non possibile sulla base delle istanze presentate da singole imprese.

**CONSIDERATO CHE:**

- secondo quanto disposto dal comma 7.10 della RTDG, le richieste di rettifiche di dati inoltrate all’Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all’Articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all’anno tariffe 2011, ai fini del calcolo della perequazione a saldo di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG, devono essere considerate anche le tariffe di riferimento delle località per le quali è stata avviata la fornitura nel corso dell’anno solare 2011 ma in data successiva al termine della raccolta dati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere all’aggiornamento annuale per l’anno 2013:
  - delle tariffe di riferimento di cui all’articolo 22 e all’articolo 85 della RTDG;
  - delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all’articolo 34 della RTDG;
  - delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all’articolo 86 della RTDG;
  - degli ammontari di perequazione bimestrale d’acconto di cui al comma 50.1 della RTDG;
- ai fini delle determinazioni di cui al precedente punto:
  - procedere all’aggiornamento dei valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (Euro/punto di riconsegna), di cui alla Tabella 5 della RTDG;
  - confermare per l’anno 2013 il valore della quota parte della componente tariffaria  $\tau_1(mis)$  destinata alla copertura dell’incremento del numero di letture di *switch* rispetto all’anno 2006 a 0,1 Euro/punto di riconsegna;
  - con riferimento al servizio di misura del gas naturale tenere conto, ai fini della fissazione della componente tariffaria  $\tau_1(mis)$ , delle esigenze di gettito connesse:

- con la copertura degli *extra-costi* di cui al comma 3.2 della deliberazione 28/2012/R/GAS;
  - con l'attivazione delle componenti  $t(tel)_t$ , di cui al comma 3.8 della deliberazione 28/2012/R/GAS e  $t(con)_{t,d}$  di cui al comma 3.9 della deliberazione 28/2012/R/GAS;
- tenere conto, ai fini della presente determinazione tariffaria, del valore  $\Delta t(cot)_t$ , di cui al comma 37.3, lettera a) della deliberazione 352/2012/R/GAS, pari a 0,47 Euro per punto di riconsegna per anno, che a partire dall'1 febbraio 2013 incrementa la componente  $t(cot)_t$ ;
- introdurre un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2013, nel quale trova applicazione la componente  $t(cot)_t$  non incrementata dal valore  $\Delta t(cot)_t$  di cui al precedente alinea;
- correggere le formule riportate nei commi 3.8 e 3.9 della deliberazione 28/2012/R/GAS ai fini della fissazione delle componenti  $t(tel)_t$  e  $t(con)_{t,d}$ ;
- non considerare nel calcolo il valore degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2011, per le imprese riportate nella Tabella 2 della presente deliberazione, in relazione alle località coinvolte in essa indicate, in quanto la trasmissione telematica di tali dati non è stata accompagnata dal corretto invio delle dichiarazioni di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a) della RTDG;
- con riferimento alla società LIGURIA GAS S.r.l., procedere alla determinazione d'ufficio di cui al comma 7.6 della RTDG e non considerare nel calcolo il valore degli incrementi patrimoniali dichiarati per gli anni dal 2007 al 2011 incluso;
- con riferimento alla società CENTRO SERVIZI APIGAS procedere alla determinazione d'ufficio delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per l'anno 2013 secondo i criteri previsti dalla deliberazione ARG/gas 154/11;
- con riferimento al COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2013 considerando nel calcolo il valore degli incrementi patrimoniali dichiarati dal medesimo Comune fino all'anno 2011 incluso;
- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2011 per le località per le quali è stata avviata la fornitura nel corso dell'anno solare 2011 ma in data successiva al termine della raccolta dati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accettare ai fini della determinazione dei valori delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per l'anno 2013, le richieste di rettifica e integrazione pervenute entro la data del 30 novembre 2012, in deroga al comma 7.6 della RTDG;
- in relazione alle rettifiche e integrazioni dei dati presentate oltre la scadenza di riferimento e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 7.10 della RTDG, assumendo come vincolo ai ricavi ammessi il valore della tariffa di riferimento di cui agli articoli dal 22 al 25 della RTDG;
- rinviare a successivi approfondimenti la valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli

obblighi relativi al servizio universale, ai sensi del comma 41.1 e del comma 42.1 della RTDG, risultando le istanze ad oggi pervenute non idonee a supportare tale riconoscimento.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ferme restando le determinazioni già approvate per gli anni dal 2009 al 2012, procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG relativi all'anno 2013 per le ulteriori imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare  $COL_{c,i}$  e completa documentazione;
- ribadire che il comma 59.5 della RTDG prevede che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara. Qualora ricorrono le condizioni previste dai commi 59.2 e 59.3 della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, si ritiene che il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
- escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$ , le imprese distributrici che non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG o che non hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Approvazione delle tariffe obbligatorie di cui al comma 35.1 della RTDG per l'anno 2013*

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale di cui all'articolo 35 della RTDG per l'anno 2013, come riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

**Articolo 2**

*Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale per l'anno 2013*

2.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2013, come riportati nella Tabella 4 e nella Tabella 5 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 3**

*Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale per l'anno 2011*

- 3.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2011, come riportati nella Tabella 5b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, per le località per le quali è stata avviata la fornitura nel corso dell'anno solare 2011 ma in data successiva al termine della raccolta dati.

### **Articolo 4**

*Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2013*

- 4.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2013, come riportate nella Tabella 6 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 5**

*Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2013*

- 5.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'aconto per l'anno 2013 di cui al comma 50.1 della RTDG, come riportati nella Tabella 7 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 6**

*Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2013*

- 6.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$ , di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2013, per le ulteriori località riportate nella Tabella 8 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 7**

*Indennità amministrativa*

- 7.1 L'indennità amministrativa prevista dal comma 7.10 della RTDG si applica secondo i criteri previsti dal comma 7.10 della RTDG con riferimento alle determinazioni relative all'anno 2013;
- 7.2 L'indennità amministrativa si applica alle imprese elencate nella Tabella 10 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

## **Articolo 8**

*Aggiornamento dei valori delle componenti di tariffarie cui alla Tabella 4 e alla Tabella 5 della RTDG*

- 8.1 La Tabella 4 della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 8.2 La Tabella 5 della RTDG è sostituita dalla tabella con la medesima numerazione riportata nell'Allegato B al presente provvedimento.

## **Articolo 9**

*Disposizioni transitorie con riferimento alla componente a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura*

- 9.1 Fino al 31 gennaio 2013, in luogo del valore pubblicato nella Tabella 3 dell'Allegato B al presente provvedimento, trova applicazione un valore della componente  $\tau_I(cot)_t$  pari a 0,75 euro/punto di riconsegna.

## **Articolo 10**

*Fissazione del valore delle componenti relative al servizio di telegestione*

- 10.1 Il valore della componente  $t(tel)_{2013}$  è fissato pari a 0,0618 Euro per punto di riconsegna.
- 10.2 I valori della componente  $t(con)_{2013,d}$  di cui al comma 3.9 della deliberazione 28/2012/R/GAS, determinati per l'anno 2013, sono pari a 0,0030 Euro per punto di riconsegna per le aree ad alta densità, a 0,0422 Euro per punto di riconsegna per le aree a media densità e a 0,0521 Euro per punto di riconsegna per le aree a bassa densità.

## **Articolo 11**

*Rettifica di errori materiali nella deliberazione 28/2012/R/GAS*

- 11.1 La formula riportata nel comma 3.8 della deliberazione 28/2012/R/GAS è sostituita dalla seguente:

$$t(tel)_t = \frac{\sum_c (RCA_{t,c}^{TEL} + AMA_{t,c}^{TEL})}{\sum_c NUA_{t,c}^{att}}$$

- 11.2 La formula riportata nel comma 3.9 della deliberazione 28/2012/R/GAS è sostituita dalla seguente:

$$t(con)_{t,d} = \frac{\sum_c (RCA_{t,d,c}^{CON} + AMA_{t,d,c}^{CON})}{\sum_c NUA_{t,d,c}^{att}}$$

**Articolo 12**  
*Disposizioni finali*

12.1 Il presente provvedimento, le tabelle allegate, nonché la versione aggiornata della RTDG e della deliberazione 28/2012/R/GAS sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE:  
*Guido Bortoni*